

SOCIETA' ENTRATE PISA S.p.A.

S T A T U T O

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita la società per azioni, a capitale interamente pubblico, denominata "Società Entrate Pisa S.p.A.", in forma abbreviata "S.E.PI. S.p.A.".

2. La Società Entrate Pisa S.p.A. è una società in house, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede legale nel territorio del Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione al Codice Civile.

2. La società può trasferire la sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Pisa ed istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, uffici e depositi nel territorio della Toscana.

Art. 3 - Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi per gli enti locali soci nonché, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi enti, in materia di gestione e di riscossione di tributi e di altre entrate.

2. In particolare, la società può svolgere le seguenti attività:

a) gestione, liquidazione, accertamento, riscossione ordinaria, riscossione coattiva, contabilizzazione e rendicontazione di tributi e di altre entrate, nonché tutte le attività connesse, complementari e di supporto, ivi inclusa la gestione del contenzioso in tutte le fasi e gradi;

b) svolgimento delle funzioni amministrative connesse, complementari o di supporto alle attività di cui al punto precedente, incluse anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione amministrativa e contabile dei tributi e delle altre entrate, le funzioni di controllo e di contrasto all'evasione ed elusione tributaria e tariffaria, le funzioni autorizzatorie in materia di occupazioni di spazi ed aree pubbliche, di pubblicità e di pubbliche affissioni, la funzione sanzionatoria, la gestione dei rimborsi, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti;

c) consulenza, supporto e assistenza tecnico-giuridica per la definizione di politiche, azioni e misure gestionali relative alle entrate, per l'attuazione delle stesse e per la valutazione degli effetti, incluso lo studio e la predisposizione di atti normativi e amministrativi.

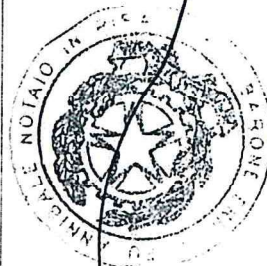
3. La società, nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto



Notaio Enrico Barone

ALLEGATO "E"

all'atto n° 18414
della Raccolta



del presente statuto, può porre in essere tutte le operazioni necessarie od utili al perseguimento dello scopo sociale. L'esercizio delle funzioni amministrative può riguardare sia lo svolgimento completo di procedimenti e l'adozione dei provvedimenti finali sia lo svolgimento di parte di essi o di sub-procedimenti.

4. La società riceve l'affidamento diretto di contratti da ciascun socio che esercita su di essa il controllo analogo anche in forma congiunta.

5. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato annuo della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti locali soci e la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato, che può essere rivolta a soggetti diversi dai soci, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

6. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

7. Alla società è vietata l'attività di commercializzazione della pubblicità e l'esercizio diretto o indiretto di un'influenza dominante, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nei confronti di soggetti che svolgono attività di commercializzazione della pubblicità.

8. Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento destinate ad ampliare il proprio patrimonio; le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. E' escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati.

9. La società non può costituire nuove società né acquisire o detenere partecipazioni in società, anche consortili. La società non può concludere contratti di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

10. I beni della società destinati alla produzione di beni e servizi strumentali all'attività propria dei soci e/o allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi, fintanto che perdura tale destinazione, non possono essere alienati, non possono essere oggetto di garanzie reali volontarie, né su di essi possono essere costituiti diritti di terzi suscettibili di alterarne la destinazione.

Art. 4 - Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050; può essere sciolta anticipatamente o prorogata, ai sensi di legge.

TITOLO II

Soci, capitale sociale e diritto di opzione, azioni, certificati azionari, prelazione, gradimento, recesso, unico socio, obbligazioni e finanziamenti

Art. 5 - Soci

1. Possono assumere e mantenere la qualità di socio esclusivamente gli enti locali che si avvalgono della società per la produzione di beni o servizi strumentali alla propria attività; per enti locali si intendono gli enti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

2. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Art. 6 - Capitale sociale e diritto di opzione

1. Il capitale sociale è di Euro 2.585.000,00 suddiviso in n. 258.500 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 ciascuna.

2. I diritti sociali, ivi compreso il diritto agli utili, spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

3. Il capitale sociale può essere aumentato, ai sensi dell'art. 2342 e seguenti del Codice Civile, per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, mediante conferimenti in natura, in crediti e/o in denaro. Il capitale sociale può essere altresì ridotto con deliberazione dell'assemblea; si applica l'art. 2482 e seguenti del Codice Civile.

4. In caso di aumento del capitale sociale spetta ai soci l'esercizio del diritto di opzione; il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi e con le modalità di cui all'art. 2441 del Codice Civile.

5. Il diritto di opzione è esercitato attraverso dichiarazione resa dal socio in assemblea e opportunamente verbalizzata, ovvero a mezzo di lettera inviata alla società, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a.r..

6. In caso di aumento di capitale con opzione, il termine per l'esercizio del medesimo non può essere inferiore a sessanta giorni dall'iscrizione della delibera di aumento di capitale nel Registro delle imprese.

7. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste inoptate.

8. Nel caso di conferimenti in denaro, i versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini fissati dall'amministratore unico.

Art. 7 - Azioni

1. Le azioni sono nominative e, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 5, sono trasferibili esclusivamente



agli enti locali che già si avvalgono o che intendono avvalersi della società per la produzione di beni o servizi strumentali alla propria attività. Qualora la società sia iscritta all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il trasferimento di azioni è comunicato per informativa al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ciascuna azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

3. Le azioni possono essere esclusivamente ordinarie. La società non può emettere azioni privilegiate, prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato.

4. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

Art. 8 - Certificati azionari

1. La società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio interessato.

2. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 9 - Diritto di prelazione e clausola di gradimento

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve previamente offrirle in prelazione agli altri soci dandone comunicazione all'amministratore unico, per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., contenente indicazione del nominativo del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, del prezzo e delle modalità della vendita e/o del diverso negozio che integra il trasferimento.

2. L'amministratore unico, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del socio offerente, comunica agli altri soci, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., il contenuto dell'offerta in prelazione.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente manifestano all'amministratore unico, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti.

4. L'amministratore unico, entro dieci giorni dal ricevimento di dette manifestazioni di volontà, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., delle dichiarazioni di esercizio del diritto di prelazione pervenute.

5. La prelazione deve essere esercitata su tutte le azioni o diritti di opzione offerti, con facoltà di esercitare il diritto di prelazione anche su azioni rimaste inoptrate dai soci

aventi lo stesso diritto.

6. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

7. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, le azioni e i diritti di opzione sono trasferibili purché a condizioni non difformi rispetto a quelle indicate nell'offerta in prelazione.

8. In ogni caso il trasferimento di azioni a soggetti diversi dai soci è subordinato al gradimento dell'assemblea; questa si esprime entro trenta giorni dalla richiesta del socio che intende trasferire le azioni detenute.

9. I trasferimenti effettuati senza l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo non hanno effetto per la società e le azioni oggetto di tali trasferimenti devono essere riscattate dai soci pretermessi nei confronti di ogni avente causa entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui i soci pretermessi hanno avuto conoscenza del trasferimento.

10. L'amministratore unico vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e l'iscrizione nel libro dei soci di un qualsivoglia trasferimento di azioni non è consentita alla società fin quando l'amministratore unico non abbia accertato tale osservanza.

Art. 10 - Recesso

1. Spetta al socio il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2437, commi 1 e 2, e all'art. 2497-quater del Codice Civile nonché negli altri casi previsti dalla legge.

2. Inoltre spetta al socio il diritto di recesso nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di avvalersi della società per la produzione di beni e servizi.

3. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

4. Si applica la disciplina in materia di recesso prevista dall'art. 2437 e seguenti del Codice Civile.

Art. 11 - Unico socio

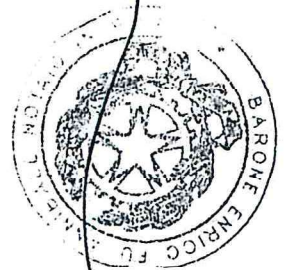
1. Quando la società risulta appartenere ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'amministratore unico provvede tempestivamente alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese.

2. Non appena si ricostituisce la pluralità dei soci l'amministratore unico provvede alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese.

3. L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Art. 12 - Obbligazioni e finanziamenti

1. La società non può emettere obbligazioni di alcun tipo né strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di di-



ritti amministrativi.

2. La società può acquisire finanziamenti dai soci nel rispetto delle norme vigenti.

TITOLO III

Assemblea dei soci

Art. 13 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta allo stesso amministratore unico, con indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio del Comune di Pisa.

3. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, in data compresa tra il secondo e il settimo giorno successivo a quello della prima, restando immutato l'ordine del giorno. Se il giorno della seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea andata deserta in prima convocazione deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

4. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea l'amministratore unico e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo; in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:

- per autorizzare l'amministratore unico all'approvazione del budget di previsione, di norma entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il budget si riferisce;
- per approvare il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce.

Art. 14 - Intervento dei soci

1. Ogni socio può intervenire all'assemblea in persona del proprio legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata nel rispetto delle norme di legge.

2. Non può essere conferita delega all'amministratore unico, ai membri del collegio sindacale, al revisore legale dei conti e ai dipendenti della società.

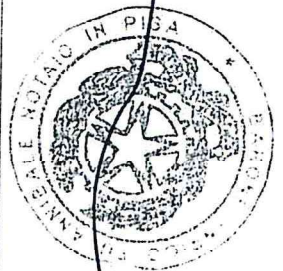
3. La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata per una singola assemblea e viene allegata al verbale dell'assemblea cui si riferisce.

Art. 15 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437 del Codice Civile.
2. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti è dato conto nel verbale.
4. Il presidente nomina un segretario verbalizzante che può essere anche persona diversa dai rappresentanti dei soci intervenuti all'assemblea; ove il verbale debba avere forma di atto pubblico, lo stesso è redatto da un notaio alla cui designazione provvede il presidente, nel qual caso non si procede alla nomina del segretario.
5. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, in prima e in seconda convocazione, si fa riferimento alle disposizioni degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.
6. Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale riporta indicazione del voto espresso da ciascun socio. Il verbale è steso sull'apposito libro della società.

Art. 16 - Competenza dell'assemblea

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono competenti a deliberare sulle materie rispettivamente riservate loro dalla legge. L'assemblea ordinaria può altresì approvare indirizzi per l'amministratore unico in ordine agli obiettivi da perseguire.
2. Ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, l'assemblea ordinaria, su motivata proposta dell'amministratore unico, delibera inoltre sulle seguenti autorizzazioni richieste per il compimento di atti dello stesso amministratore unico, ferma in ogni caso la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:
 - a) approvazione del budget di previsione e dei suoi aggiornamenti;
 - b) trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Pisa; istituzione e soppressione di sedi secondarie, succursali, filiali, uffici e depositi nel territorio della Toscana;
 - c) affitto o vendita di ramo d'azienda;
 - d) svolgimento di nuovi compiti per i soci o modifica sostanziale delle condizioni di quelli già affidati dagli stessi, sulla base di un piano che ne evidenzia l'equilibrio economico



e finanziario della gestione;

e) svolgimento di attività per soggetti diversi dai soci, nell'ambito di quelle rientranti nell'oggetto sociale, entro il limite di fatturato annuo previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e sulla base di un piano economico e finanziario che evidenzi il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificare l'assunzione;

f) effettuazione di operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine;

g) prestazione di garanzie;

h) acquisto, alienazione e permuta di immobili;

i) locazione passiva di immobili;

j) espletamento di procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 17 - Amministratore unico

1. La società è amministrata da un amministratore unico.

2. In relazione alla carica di amministratore unico operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge; l'amministratore unico deve altresì possedere i requisiti stabiliti ai sensi di legge. L'amministratore unico ha l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle cause suddette o la perdita dei requisiti prescritti.

3. L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso annuo da corrispondere all'amministratore unico nel rispetto dei vincoli di legge. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, di premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato.

4. L'amministratore unico è nominato per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Egli è rieleggibile. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

5. L'amministratore unico è revocabile dall'assemblea; si applica l'art. 2383, comma 3, del Codice Civile.

Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico

1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le sole competenze riservate ai soci dalla legge o dal presente statuto.

2. Le decisioni dell'amministratore unico, numerate e datate progressivamente e dallo stesso sottoscritte, risultano da apposito libro conservato presso la società.

3. L'amministratore unico può nominare un direttore generale stabilendone i poteri.

4. Per specifiche materie o categorie di atti l'amministrato-

re unico può delegare al direttore generale e/o a taluni dipendenti la rappresentanza della società e la firma. In particolare, è attribuita al direttore generale e/o a dipendenti della società la responsabilità dei procedimenti e l'adozione degli atti relativi allo svolgimento esternalizzato delle funzioni amministrative del socio.

5. Gli atti del direttore generale e dei dipendenti cui sono attribuiti poteri di firma, numerati e datati progressivamente, sono conservati presso la società.

6. Non è delegabile dall'amministratore unico il potere di sottoporre all'assemblea gli atti da approvare o autorizzare nonché il rapporto infrannuale di cui all'art. 23 del presente statuto.

7. L'amministratore unico conforma la propria attività al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dai soci, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art. 19, commi da 5 a 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

8. Qualora, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio adottati dall'amministratore unico, emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, egli assume senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Si applica la disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 19 - Discipline interne

1. Per regolare lo svolgimento dell'attività della società, l'amministratore unico adotta le seguenti discipline interne:

a) il regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

b) le misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, opportunamente integrate dalle misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;

c) il codice di comportamento dei dipendenti della società, in analogia al codice di comportamento dei dipendenti dell'ente locale detentore della maggioranza relativa del capitale sociale.

TITOLO V

Funzione di controllo e revisione legale dei conti

Art. 20 - Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale svolge le funzioni di controllo di cui all'art. 2397 e seguenti del Codice Civile. Il collegio si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce ad uno dei sin-



daci effettivi la funzione di presidente.

2. I sindaci sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi di legge. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla loro carica, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

3. Il compenso annuo spettante ai sindaci è determinato dall'assemblea nella seduta in cui avviene la nomina. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

4. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura e alla proprietà pubblica del capitale sociale, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

5. Il collegio sindacale dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. I membri del collegio sono rieleggibili per una sola volta. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 21 - Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore iscritto nel Registro dei Revisori legali o da una società di revisione, nominati dall'assemblea, che ne stabilisce il compenso; è vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti svolge l'incarico per tre esercizi consecutivi e termina alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi; egli è rieleggibile una sola volta.

TITOLO VI

Budget, rapporto infrannuale, bilancio e utili

Art. 22 - Budget

1. L'amministratore unico, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati dai soci, predispone annualmente il budget di previsione per il triennio successivo, dettagliato a livello di singolo esercizio, e lo presenta all'assemblea; a seguito dell'autorizzazione dell'assemblea, l'amministratore unico, di norma entro il 31 dicembre che precede il periodo oggetto della programmazione, approva il budget di previsione.

2. Il budget di previsione contiene:

- a) gli obiettivi di gestione della società;
- b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice Civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della

programmazione;

c) il programma degli eventuali investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;

d) la relazione illustrativa dell'amministratore unico.

3. In allegato alla rappresentazione del risultato economico di cui alla lettera b) del comma precedente, il budget riporta la rappresentazione analitica di tale risultato a livello di centri di ricavo/costo, distinti per soggetto affidante oltre che, eventualmente, per aree di attività, con riparto dei costi generali secondo criteri oggettivi predeterminati.

4. Il budget ha carattere autorizzatorio rispetto alla gestione.

5. Nel corso dell'esercizio l'amministratore unico può approvare eventuali revisioni e aggiornamenti del budget, previa autorizzazione dell'assemblea.

6. Qualora l'amministratore unico ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'assemblea, adotta motivata decisione in tal senso; della decisione è data comunicazione ai soci nella prima seduta successiva dell'assemblea.

7. Nella relazione sulla gestione l'amministratore unico illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati con riferimento al budget.

Art. 23 - Rapporto infrannuale dell'amministratore unico

1. L'amministratore unico, entro il 31 luglio di ciascun anno, riferisce sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. A tale scopo l'amministratore unico trasmette ai soci, al collegio sindacale ed al revisore legale dei conti un rapporto semestrale costituito da:

a) conto economico consuntivo, relativo al periodo dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno in corso;

b) relazione amministrativa relativa allo stesso periodo.

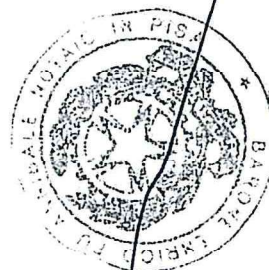
2. La relazione analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive. Ove l'andamento della gestione sia tale da prefigurare la formazione di squilibri economici o finanziari, la relazione indica le azioni correttive adottate e/o le azioni che l'amministratore unico intende adottare per scongiurarne l'insorgenza.

Art. 24 - Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico provvede alla formazione del bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, corredandolo con una relazione sul governo societario.

3. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi azienda-



le predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

4. Il bilancio è redatto in forma ordinaria anche nel caso in cui la società abbia i requisiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile per la redazione in forma abbreviata.

5. Lo schema del bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sul governo societario, alle relazioni del collegio sindacale e del revisore legale dei conti, è trasmesso ai soci contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'assemblea prevista per l'approvazione.

Art. 25 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in proporzione al capitale posseduto salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea le cui motivazioni devono essere riportate nel verbale.

2. Il pagamento degli utili è effettuato tramite la banca designata dall'organo amministrativo ed avviene entro trenta giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione.

TITOLO VII

Ulteriori norme per il controllo dei soci

Art. 26 - Controllo dei soci

1. L'attività della società è improntata ai principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza.

2. La società è soggetta al controllo dei soci. Relativamente alla gestione, in regime di affidamento diretto, da parte dei soci, della produzione di beni e servizi e dello svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, la società è assoggettata ad un controllo funzionale analogo a quello che gli stessi soci esercitano sui propri servizi.

3. Il controllo dei soci si esplica, in particolare, attraverso:

- a) le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
- b) le modalità stabilite dai contratti di servizio;
- c) le forme di coordinamento stabilite dai soci fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo, ivi inclusi eventuali patti parasociali.

Art. 27 - Sistema informativo

1. La società si conforma al sistema informativo definito da soci, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economico-patrimoniali fra questi e la società, anche ai fini della redazione dei bilanci consolidati degli enti locali, nonché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

2. La società trasmette senza indugio al socio, e per esso ai suoi organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o ne-

cessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi.

3. La relazione sulla gestione che compone il bilancio evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione organizzativa della società, con indicazione del personale in organico, del relativo costo, nonché delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, ed illustra puntualmente i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti dai soci.

Art. 28 - Trasmissione di determinati atti ai soci

1. L'amministratore unico trasmette ai soci, contestualmente all'avviso di convocazione delle assemblee previste per la trattazione:

- a) il budget di previsione;
- b) gli aggiornamenti del budget di previsione;
- c) il bilancio di esercizio corredato dalla relazione sul governo societario e dalle relazioni del collegio sindacale e del revisore legale dei conti;

2. La rappresentazione analitica del risultato economico, redatta ai sensi del comma 3 dell'art. 22, è riportata, oltre che in allegato al budget di previsione, anche in allegato al rapporto semestrale di cui all'art. 23 ed alla relazione sul governo societario, in forma tale da garantirne la confrontabilità.

3. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa ai soci entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 29 - Norme speciali

1. E' vietata l'istituzione di organi sociali diversi da quelli espressamente previsti dal presente statuto.

2. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società sono soggetti alle azioni di responsabilità di cui all'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore fissandone i poteri ed il compenso.

Art. 31 - Controversie

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci o tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, è escluso il ricorso all'arbitrato.

2. Il foro competente è quello di Pisa.

Art. 32 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ed alle altre norme applicabili.

Firmato: Claudio GROSSI

ENRICO BARONE NOTAIO (Sigillo)

Certifico io ENRICO BARONE Notaio in Pisa (Distretto Notarile di Pisa) che l'antecedente copia, composta da n. 14 _____
(numero QUATTORDICI _____)
facciate, è conforme all'originale munito delle prescritte firme.

Si rilascia in esenzione da bollo per tutti gli usi consentiti dalla Legge.

Pisa, li 02 OTTOBRE 2017.

